

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0127/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).

Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 127/2002.

Art. 2 Abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 127/2002.

Art. 3 Entrata in vigore.

Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 127/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 127 (Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2) è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Direttore centrale attività produttive o un suo delegato, che funge da Presidente;

b) un esperto di tecnica turistica o un suo sostituto;

c) un esperto di lingue straniere o un suo sostituto per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione può avvalersi di esperti in altre lingue o loro sostituti, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse;

d) un esperto di tecniche della comunicazione applicate al turismo o un suo sostituto;

e) un esperto di geografia o un suo sostituto;

f) un esperto di legislazione turistica comunitaria, nazionale e regionale, e contratto collettivo di lavoro e elementi normativi sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori o un suo sostituto;

g) un esperto di contabilità dell'impresa e aspetti fiscali della professione o un suo sostituto;

h) un esperto di marketing o un suo sostituto.”

Art. 2 Abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 127/2002

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 127/2002 è abrogato.

Art. 3 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE